

# **"Novità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro"**

**Standardizzazione - Formazione - Semplificazione**

**TRANI, Sabato 9 Febbraio 2013**

**ore 9.30 - HOTEL TRANI**

## **LA FORMAZIONE**

**Prof. Domenico SPINAZZOLA**

Dirigente del Servizio Tecnico della Prevenzione ASL BT  
Docente presso l'Università "A. Moro" degli Studi di Bari  
domenico.spinazzola@tin.it - cel. 347.0388691

# ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE PER LA TUTELA DELLA SSL

**E' un processo, dei vari soggetti obbligati che rappresenta la somma di vari interventi educativi che vanno**

**dall'informazione, alla sensibilizzazione e dalla formazione, all'addestramento professionale**

**Il D. Lgs. 81/2008 tuttavia accentua molto gli obblighi sulla FORMAZIONE per la SSL.**

# D.P.R. 547/55

*” ...datori di lavoro, dirigenti e preposti devono **rendere edotti** i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare loro a conoscenza delle norme essenziali di prevenzione mediante affissione di estratti delle presenti norme ...”*

**... il lavoratore è  
soggetto  
passivo da rendere  
edotto**

**... è destinatario di un  
trasferimento di  
informazioni e  
conoscenze**

# D.Lgs. 81/2008

(Misure generali di tutela)

.....

informazione, formazione, consultazione  
e partecipazione dei Lavoratori ovvero dei loro  
RLS, sulle questioni riguardanti la SSL;

.....



# D. Lgs. 81/2008

- La formazione è un obbligo del Datore di lavoro
- Il SPP propone i programmi di formazione
- Distinzione tra formazione, informazione e addestramento
- Stabilisce più tipologie di destinatari:  
lavoratori, lav. autonomi, preposti, dirigenti, addetti all'emergenza, RLS, .....



# DEFINIZIONI

## INFORMAZIONE

fornire notizie o anche nozioni ritenute utili o funzionali

**Trasferimento mirato** a tutti i soggetti interessati di **notizie, contenuti** ed **istruzioni** di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in aree tematiche tecnologiche, tecniche, scientifiche e legislative.

Vanno orientate sul **come** e sul **perché** indirizzare le proprie scelte in un modo (finalizzato a creare sicurezza), piuttosto che in un altro (generatore di non-sicurezza)



# DEFINIZIONI

## FORMAZIONE


Fornire, mediante una appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una attività.

**Processo** che favorisce l'adozione di competenze cognitive, operative e comportamentali tali da indurre nuove modalità di pensare ed agire **in termini di sicurezza,**

modificando scale di valori, mappe cognitive e abitudini comportamentali, adottando modalità di lavoro che rispettano i principi della SSL, riconoscendo i pericoli e le condizioni potenziali di incidenti,

**al fine di prevenire i rischi e fronteggiare le emergenze**

# CICLO DELLE FASI DEL PROCESSO FORMATIVO











Legge 626. Menzione speciale



# CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE

Le *procedure di formazione* rappresentano un momento importante di gestione del rischio poiché interessano **“il saper fare”** che il D.L. deve trasmettere alla componente umana dell'azienda in termini di sicurezza.

I destinatari di tali momenti formativi sono rappresentati pertanto dalla totalità delle risorse umane.

# ADULTI E FORMAZIONE

- Resistenza delle persone che pensano di essere già perfettamente in grado di adempiere ai propri compiti;
- bandire le raccomandazioni;
- si preoccupano di esaminarne i vantaggi;
- hanno bisogno di capire l'utilità;
- imparano quanto si sentono protagonisti;
- investono energia nella misura in cui ritengono che qualcosa possa aiutarli a risolvere i propri problemi;
- soddisfare bisogni interiori

# GIOVANI E FORMAZIONE

- Valgono le regole di una buona comunicazione (chiarezza, disponibilità all'ascolto, coerenza tra il dichiarato e l'agito e tra il verbale e il non verbale...),
- sono più propensi ad adottare le misure di sicurezza impartite,
- hanno minor "potere contrattuale" ed il desiderio di uniformarsi ed essere accettati dai colleghi (importante è il Tutor).

# STRANIERI E FORMAZIONE

- **Difficoltà di comunicazione:** potranno essere rintracciati **strumenti informativi** in lingua straniera sul sito dell'INAIL ([www.inail.it](http://www.inail.it)) oppure edite dai servizi di prevenzione delle regioni, dai sindacati, associazioni di categoria.
- Fare **ricorso ai mediatori culturali** reperibili anche attraverso associazioni imprenditoriali e sindacali.

# Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

(seduta del 21 dicembre 2011 repertorio atti n. 221/CSR)



ha sancito l'accordo per regolamentare gli obblighi per la formazione alla sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e degli autonomi



Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori al tema dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella prima seduta del 21 dicembre 2011

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante "Adempimenti dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e la mobilità delle formazioni dei lavoratori sono definiti mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali,

VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e del Coordinamento tecnico scolarità, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalla rispettiva Commissione, nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2010 pervenute dalla Regione Trentino in data 5 luglio 2008 e chiesta in data 14 luglio 2009.

CONSIDERATO che l'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 28 ottobre 2008, è stato risolto;

VISTA la nota del 18 dicembre 2008 con la quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo e patto, discussa in pari sede, lo quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica svoltasi il 2 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, per il conseguimento dell'obiettivo di provvedere in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, svoltasi su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;



# Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

(seduta del 21 dicembre 2011 repertorio atti n. 223/CSR)



ha sancito l'accordo per regolamentare i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34 co.2)



Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 223/CSR del 21 dicembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALLO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 251;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante "Riduzione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 57, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e la modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni previa consultazione delle Parti sociali;

VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e del Coordinamento tecnico scolarità, scuola, università e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2010, pervenute dalla Regione Toscana in data 6 luglio 2008 e trasmessa in data 14 luglio 2009;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2008, è stato rinviato;

VISTA la nota del 18 dicembre 2008 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dell'escluso di accordo in punto, allegata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica svoltasi il 2 dicembre 2008;

CONSIDERATO che, per i motivi allegati nel giustificativo in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2011, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti, connessi al contenuto del presente atto;



Accordi Pubblicati in  
G.U. n. 8 del 11/01/2012

Entrata in vigore: 26/01/2012

# Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

(seduta del 22 febbraio 2012 repertorio atti n.

53/CSR)



**ha sancito l'accordo  
per l'individuazione delle attrezzature di  
lavoro per le quali è richiesta una  
specifica abilitazione degli operatori,  
nonché le modalità per il riconoscimento  
di tale abilitazione, i soggetti formatori,  
la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi  
di validità della formazione in attuazione  
dell'art. 73 comma 5 del D.lgs 81/08**



Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 57 comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81

Repertorio atti n. 53 del 22 febbraio 2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella ottava seduta del 22 febbraio 2012

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 20 agosto 1997, n. 281,

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e, in particolare, l'articolo 57, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e la modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;

VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e del Coordinamento tecnico strutture, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2010, pervenuta dalla Regione Toscana in data 9 luglio 2009 e discussa in data 14 luglio 2009;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2008, è stato risolto;

VISTA la nota del 18 dicembre 2008 con la quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in punto, emanata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti proposti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, per il proseguo dell'iter del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ulteriori approfondimenti, conseguenti al confronto con le Parti sociali;




**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  
12 marzo 2012**

**Entrata in vigore  
dopo 12 mesi dalla pubblicazione in  
Gazzetta Ufficiale  
13 marzo 2013**

**Tabella 1. – Prospetto sinottico della Formazione prevista per i Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e i Lavoratori**

| SETTORE ATECO<br>DI APPARTENENZA             | FORMAZIONE (ore)        |                 |                                    |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              | DDL-SPP                 | DIRIGENTI       | PREPOSTI                           | LAVORATORI                                   |
| RISCHIO BASSO                                | 16                      | 16              | Formazione<br>Lavoratori<br>+<br>8 | 8<br><i>4 generali</i><br><i>4 specifici</i> |
| RISCHIO MEDIO                                | 32                      | 16              | Formazione<br>Lavoratori<br>+<br>8 | 12<br><i>4 generali</i>                      |
|                                              |                         |                 |                                    | <i>8 specifici</i>                           |
| RISCHIO ALTO                                 | 48                      | 16              | Formazione<br>Lavoratori<br>+<br>8 | 16<br><i>4 generali</i>                      |
|                                              |                         |                 |                                    | <i>12 specifici</i>                          |
| <b>AGGIORNAMENTO</b><br><i>(ogni 5 anni)</i> | <i>RISCHIO BASSO 6</i>  | <b>Minimo 6</b> |                                    |                                              |
|                                              | <i>RISCHIO MEDIO 10</i> |                 |                                    |                                              |
|                                              | <i>RISCHIO ALTO 14</i>  |                 |                                    |                                              |

# Formazione dei Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP



**Aggiornamento:** approfondimenti tecnico organizzativi e giuridico-normativi; SGS; fonti di rischio compresi i R. ergonomici, tecniche di comunicazione volte alla in – formazione in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

## Disposizioni transitorie

Non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui sopra i DDL che abbiano partecipato **entro 6 mesi** a corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (alla data di entrata in vigore del presente accordo), rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del DM 16 gennaio 1997

# Formazione dei Dirigenti

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori

**Formazione dei dirigenti**  
16 ore

La formazione è strutturata in 4 moduli formativi

| <i>Modulo 1</i>     | <i>Modulo 2</i>                            | <i>Modulo 3</i>                         | <i>Modulo 4</i>                           |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Giuridico-normativo | Gestione ed organizzazione della sicurezza | Individuazione e valutazione dei rischi | Comunicazione, formazione e consultazione |

Il corso può essere svolto in modalità *e-Learning*

Prova di verifica obbligatoria con colloquio o test

**AGGIORNAMENTO**

6 ore quinquennali

Può essere svolto in modalità *e-Learning*

Formazione da effettuarsi entro **18 mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto

Formazione neo assunti entro **60 giorni**

Prova di verifica obbligatoria colloquio o test, in alternativa tra loro

**Formazione pregressa:** riconosciuta se svolta conformemente al DM 16/01/1997 o modulo A (D.Lgs 195/03).

# Formazione per il Preposto

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare

| Rischio Basso        |          |
|----------------------|----------|
| Formazione Generale  | 4        |
| Formazione Specifica | 4        |
| <b>TOTALE ORE</b>    | <b>8</b> |

| Rischio Medio        |           |
|----------------------|-----------|
| Formazione Generale  | 4         |
| Formazione Specifica | 8         |
| <b>TOTALE ORE</b>    | <b>12</b> |

| Rischio Alto         |           |
|----------------------|-----------|
| Formazione Generale  | 4         |
| Formazione Specifica | 12        |
| <b>TOTALE ORE</b>    | <b>16</b> |

**Formazione particolare  
aggiuntiva 8 ore**

Possono essere svolti in modalità *e-Learning* specifici contenuti per complessive 4 ore

**AGGIORNAMENTO**

6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio

Può essere svolto in modalità *e-Learning*

Entro **12 mesi** qualora la pregressa formazione sia **anteriore ai 5 anni** dalla data di entrata in vigore dell'Accordo

Formazione da effettuarsi entro **18 mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto

Formazione neo assunti entro **60 giorni**


Formazione particolare entro **12 mesi** (qualora preposto già formato come lavoratore)

Prova di verifica obbligatoria colloquio o test, in alternativa tra loro

## Disposizioni transitorie

Non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui sopra i preposti che abbiano partecipato **entro 12 mesi** a corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (alla data di entrata in vigore del presente accordo), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi per quanto riguarda la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento

# Formazione dei Lavoratori



Formazione neo assunti entro **60 giorni**

## Disposizioni transitorie

*Non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui sopra i lavoratori che:*

- abbiano partecipato **entro 12 mesi** a corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (alla data di entrata in vigore del presente accordo), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi per quanto riguarda la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento
- abbiano partecipato a corsi di formazione **alla data di entrata in vigore del presente Accordo**, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi per quanto riguarda la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento

# Formazione all'uso attrezzature

| Attrezzatura                                                                                  | modulo teorico (ore) | Durata modulo pratico (ore)                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)                                                  | 4                    | 4 (PLE con stabilizzatori)<br>4 (PLE senza stabilizzatori)<br>6 (PLE con e senza stabilizzatori)                                                                                                    |
| Gru caricatori idrauliche                                                                     | 4                    | 8                                                                                                                                                                                                   |
| Gru a Torre                                                                                   | 8                    | 4 (gru a rotazione in basso)<br>4 (gru a rotazione in alto)<br>6 (gru a rotazione in basso e in alto)                                                                                               |
| Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo                                           | 8                    | 4 (carrelli industriali semoventi)<br>4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)<br>4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)                                                                   |
| Conduzione gru mobili (solo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) | 7<br>4               | 7<br>4                                                                                                                                                                                              |
| Trattori agricoli o forestali                                                                 | 3                    | 5 per trattori a ruote<br>5 per trattori a cingoli                                                                                                                                                  |
| Escavatori, pale caricatori, terne ecc                                                        | 4                    | 6 per scavatori idraulici<br>6 per scavatori a fune<br>6 per caricatori frontali<br>6 per terne<br>6 per autoribaltabili a cingoli<br><br>12 per scavatori idraulici, caricatori frontali e a terne |
| Pompe per calcestruzzo                                                                        | 7                    | 7                                                                                                                                                                                                   |

## Altri soggetti destinatari dell'obbligo di formazione e aggiornamento

### secondo altri accordi e decreti:

- RSPD ed ASPP: art. 32, commi 2, 3 e 5 del D. Lgs. 81/08, corsi secondo accordo 26/01/2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- RLS: art.37, commi 10, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 81/08;
- Addetti alla gestione della prevenzione incendi e lotta antincendio: D.M. 10/03/1998;
- Addetti alla gestione del primo soccorso: D.M. 388/03.

### NB: Obbligo di aggiornamento annuale degli RLS

- 4 ore per aziende che hanno da 15 < 50 dipendenti
- 8 ore con aziende > 50 dipendenti

# FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI

## I lavoratori incaricati all'uso di

- Utilizzo dei ponteggi*
- Impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi*
- Attrezzature di lavoro*
- Dispositivi di protezione individuale*
- Movimentazione manuale dei carichi*
- Protezione dagli agenti fisici*
- Videoterminali*
- Amianto*
- Agenti cancerogeni mutageni*
- Agenti chimici*
- Agenti biologici*
- Protezione da atmosfere esplosive*
- .....*

# ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE PER LAVORATORI - PREPOSTI E DIRIGENTI

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

- a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il DL;
- b) un responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso);
- c) i nominativi dei docenti;
- d) un numero massimo di 35 partecipanti ad ogni corso;
- e) il registro di presenza dei partecipanti;
- f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione ;
- g) i contenuti (considerando: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché la specifica contrattuale).

# ATTESTATI I DI FREQUENZA E DI SUPERAMENTO DELLA PROVA DI VERIFICA

Vengono rilasciati dagli organizzatori in base alla frequenza del 90% delle ore previste per i lavoratori ed anche il superamento della prova di verifica per i preposti e per i dirigenti.

## Elementi minimi comuni:

- Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
- Normativa di riferimento;
- Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
- Specificazione della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e le ore di frequenza (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
- Periodo di svolgimento del corso;
- Firma del soggetto organizzatore del corso

# FINALITÀ DELLA FORMAZIONE

Far acquisire un più elevato livello di consapevolezza del sistema prevenzionale e la conseguente attuazione di comportamenti sicuri.

***Una rilevante percentuale degli infortuni avviene a causa di comportamenti non sicuri, elemento che rende evidente l'assenza di una cultura della sicurezza.***

# Conclusioni

Non dubitate che un piccolo gruppo di Lavoratori premurosi ed impegnati possa cambiare il mondo di solito è quel che succede!!

«Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere.»

Gandhi

